



**COMUNE DI ALSENO**  
PROVINCIA DI PIACENZA



Progetto esecutivo (D. lgs n. 50/2016)

**Riqualificazione ed adeguamento SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO**  
**Riqualificazione energetica**

**PE\_E28 – CAPITOLATO SPECIALE PARTE**  
**AMMINISTRATIVA**

Committente



 IL DIRETTORE TECNICO Ing. Matteo Cecconi		
 IL PROGETTISTA EDILE Ing. Manuel Lasagni	IL PROGETTISTA ELETTRICO Per Ing. Simone Bellini	
		
Rev. N. 00	EMISSIONE Descrizione	05.12.2016 Data
<b>TABELLA REVISIONI</b>		

## Articolo 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione ed Adeguamento della scuola primaria del Capoluogo del Comune di Alseno" – Riqualificazione energetica.

## Articolo 2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 201.145,01** compresi gli Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto come risulta dal seguente Quadro Economico Generale:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
TOTALE LAVORI		€ 197.945,01
ONERI PER LA SICUREZZA		€ 3.200,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		<b>€ 201.145,01</b>

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetto a ribasso. Le suddette cifre potranno variare in più o meno nelle rispettive quantità sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di variazione di forma, di struttura o di tracciato delle opere, o solo per cause di forza maggiore, e ciò senza che l'appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati per l'intera opera progettata.

## Articolo 3. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OS6 (finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi).

Descrizione categoria SOA prevalente	Categoria ex all. A D.P.R. 207/2010	Importo	Percentuale sui lavori	Incidenza manodopera	
<b>EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI</b>	<b>OG1</b>	€ 144.117,11	72,80%	30,00%	
<b>ALTRE LAVORAZIONI OMOGENEE NON PREVALENTI</b>					
n.	Descrizione dei gruppi di lavori omogenee	Categoria ex all. A D.P.R. 207/2010	Importo	Percentuale sui lavori	Incidenza manodopera
1	<b>ILLUMINAZIONE E OPERE ELETTRICHE</b>	<b>OS30</b>	€ 26.538,00	13,41 %	23,96%
2	<b>SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE</b>	<b>OS28</b>	€ 27.289,90	13,79 %	16,90%

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammissibile il subappalto nel rispetto **del limite del 30%** sull'importo complessivo del contratto a cui si affianca l'ulteriore limite del 30% sulle **opere super specialistiche (SIOS)** che superino il 10% dell'importo totale dei lavori.

**Articolo 4. DESIGNAZIONE DELLE OPERE**

Le opere che formano oggetto dell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione e prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, risultano dalle planimetrie e dai disegni di progetto di seguito elencati:

Elaborato	Descrizione	Data	Revisione
PE_E01	ELENCO DOCUMENTI	05/12/2016	00
PE_E02	RELAZIONE GENERALE	05/12/2016	00
PE_E03	RELAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA	05/12/2016	00
PE_E04	RELAZIONE EX LEGGE 10/91	05/12/2016	00
PE_E05	RELAZIONE FOTOGRAFICA	05/12/2016	00
PE_E06	INQUADRAMENTO AREA	05/12/2016	00
PE_IM07.1	SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA	20/12/2016	00
PE_IM07.2	SCHEMA VALVOLE TERMOSTATICHE	20/12/2016	00
PE_E08	CAPPOTTO	20/12/2016	00
PE_E09	CAPPOTTO DETTAGLI	20/12/2016	00
PE_E10	PLANIMETRIA SERRAMENTI	20/12/2016	00
PE_E11	ABACO SERRAMENTI	05/12/2016	00
PE_E11_B	SERRAMENTI CONFRONTO STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO	05/12/2016	00
PE_IE12	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ELETTRICO	05/12/2016	00
PE_IE13	RELAZIONE TECNICA E CALCOLI ILLUMINOTECNICI	05/12/2016	00
PE_IE14	SCHEMI QUADRI ELETTRICI E CALCOLO LINEE	05/12/2016	00
PE_IE15	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA-STATO ATTUALE	05/12/2016	00
PE_IE16	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA-PROGETTO	05/12/2016	00
PE_IE17	IMPIANTO AUTOMAZIONE TAPPARELLE	05/12/2016	00
PE_IE18	IMPIANTO ELETTRICO ELENCO PREZZI	05/12/2016	00
PE_E18	PIANO DI MANUTENZIONE	05/12/2016	00
PE_E19	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO EDILE	05/12/2016	00
PE_E20	STIMA INCIDENZA SICUREZZA	05/12/2016	00
PE_E21	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	05/12/2016	00
PE_E22	FASCICOLO DELL'OPERA	05/12/2016	00
PE_E23	STIMA INCIDENZA MANODOPERA EDILE	05/12/2016	00
PE_E24	QUADRO ECONOMICO	05/12/2016	00
PE_E25	CRONOPROGRAMMA	05/12/2016	00
PE_E26	ELENCO PREZZI EDILE	05/12/2016	00
PE_E27	CAPITOLATO SPECIALE PARTE TECNICA	05/12/2016	00
PE_E28	CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA	05/12/2016	00
PE_IM_E28.01	IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE TECNICA	05/12/2016	00
PE_IM_E28.02	IMPIANTI MECCANICI SPECIFICHE TECNICHE	05/12/2016	00
PE_IM_E29	IMPIANTI MECCANICI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	05/12/2016	00
PE_IM_E30	IMPIANTI MECCANICI ELENCO PREZZI	05/12/2016	00

## Articolo 5. FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE -VARIAZIONI ALLE OPERE

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- non è alterata la natura generale del contratto;
- non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
- non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati
- l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 39 del presente Capitolato.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento nonché l'adeguamento dei piani operativi.

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

Come previsto dall'art.106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, in quanto compatibile.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

-dal prezzario, oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

-ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori..

#### **Articolo 6. REVISIONE DEI PREZZI**

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del Codice Civile.

#### **Articolo 7. COMPENSO A CORPO**

Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.

L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di eventuali varianti.

I prezzi unitari contenuti nell'elenco di progetto ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

#### **Articolo 8. ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME CONTRATTUALI**

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di appalto;
- 3) capitolato speciale di appalto, con prevalenza dei disposti dei Capi I e III rispetto a quelli del capo II, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
- 4) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine: ambientali, funzionali, strutturali, e impiantistici; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, l'ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1'50, elaborati 1'200, elaborati in scala minore), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;
- 5) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.

#### **Articolo 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Sono richiamati nel contratto e se ne riserva l'allegazione al contratto: il presente Capitolato Speciale, l'elenco prezzi offerti dalla ditta in sede di gara, i disegni delle opere che si devono eseguire, il piano di sicurezza e di coordinamento, il fascicolo informativo ed il Piano Operativo di Sicurezza di cui alla D.Lgs. 81/08. L'appalto e' soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel vigente Capitolato Generale delle opere di competenza del Ministero LL.PP. approvato con D.P.R. 19 aprile 2000 n. 145, nonché all'osservanza di tutte le Leggi Regolamenti, Decreti e disposizioni in vigore per l'esecuzione dei lavori Pubblici ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016, e per le parti eventualmente ancora applicabili, il D.P.R. n. 207/2010, il D.Lgs. n. 81/2008, il D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Articolo 9. CAUZIONE DEFINITIVA ED APPOSITA POLIZZA ASSICURATIVA**

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo

eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), la garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.

Le suddette garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

## **Articolo 10. SUBAPPALTI**

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente a condizione che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare (l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato) e previo deposito, presso l'amministrazione committente del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.

Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con il PSC.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

## **Articolo 11. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE**

Prima della consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso della quale l'Appaltatore dovrà presentare alla Amministrazione Committente, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema, delle priorità e dei termini parziali previsti dal Cronoprogramma e/o dal Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all'effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l'Esecuzione, in base alle esigenze della Amministrazione Committente.

Per tali variazioni l'Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

## **Articolo 12. CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori avverrà in epoca immediatamente successiva al termine dell'anno scolastico 2014 2015. All'atto della consegna verrà redatto il verbale generale di consegna. La stazione appaltante potrà sempre e a suo insindacabile giudizio disporre per la consegna del lavoro anche in più tempi successivi, con verbali parziali. L'Appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi od indennizzi, potrà per contro essergli riconosciuta, dietro documentata richiesta, una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento delle opere.

Dalla data del primo verbale di consegna decorre il termine per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Direttore dei Lavori gli assegnerà, mediante lettera raccomandata un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, la Stazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione d'Ufficio disponendo altresì l'incameramento della cauzione; salvo e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

All'atto della consegna saranno forniti all'Appaltatore gli occorrenti disegni di progetto

L'impresa è tenuta a verificare tempestivamente i documenti che le sono stati consegnati segnalando alla D.L., non oltre sette giorni dalla consegna eventuali difformità che avesse in essi riscontrate rispetto alle indicazioni fornite.

#### **Articolo 13. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE LAVORI -PENALITA' PER RITARDI**

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in 80 (ottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale generale di consegna.

Si fa inoltre obbligo all'appaltatore di ultimare le opere o gruppi di opere nei termini di tempo che lo stesso appaltatore ha previsto nel programma presentato alla amministrazione committente e da questa approvato. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la esecuzione dei collaudi. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato.

La penale in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione è stabilita nella misura del 1% dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo; la penale sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento o nella rata di saldo. Oltre alla penale di cui sopra, l'amministrazione committente addebiterà comunque all'appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione dei lavori da iscrivere negli stati d'avanzamento e nello stato finale a debito dell'impresa.

#### **Articolo 14. PROROGHE E DIFFERIMENTI**

Ai sensi dell'art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto al precedente comma, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'appaltatore può presentare all'amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire all'Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta; se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.

#### **Articolo 15. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto le quali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori con apposito verbale riportante l'indicazione

delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori; esso potrà inoltrare richiesta di sospensione dei lavori qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori; la ripresa dei lavori sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

#### **Articolo 16. ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori .

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, per un importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A., del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, sulla base del periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

#### **Articolo 17. PAGAMENTI**

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso, ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di Legge, compresa la quota di oneri di sicurezza, raggiunga la cifra di €.

40.000,00 (Euro quarantamila/00).

I materiali approvvigionati nel cantiere sempre che siano stati accettati dalla Direzione Lavori verranno compresi negli stati d'avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

L'Impresa però resta sempre unica responsabile della conservazione dei materiali di cui sopra fino al nuovo impiego e la direzione dei lavori avrà la facoltà insindacabile di rifiutarne l'impiego e di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora all'atto dell'impiego stesso risultassero comunque deteriorati o resi inservibili.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, potrà essere emesso dopo l'ultimazione dei lavori ma in ogni caso prima dello stato finale.

In caso di sospensione dei lavori potrà essere emesso certificato di pagamento anche inferiore a quello sopra riportato.

Se nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'Impresa venisse denunciata dal competente ispettorato Provinciale Del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Direttore dei Lavori darà corso all'esecuzione dei pagamenti previsti da contratto ed al saldo dovuto soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato stesso e l'impresa non potrà avanzare eccezioni o pretese di somme qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.

Le ritenute saranno così determinate:

to dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

#### **Articolo 18. DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per i danni diretti od indiretti che possano subire, per cause di forza maggiore (intesa questa nel senso più lato) le opere, gli apprestamenti, le forniture ed ogni altra pertinenza dei lavori, o nei quali incorrano terzi, loro cose o animali, in occasione per causa dei lavori. intendendosi che egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all'atto dell'offerta dei prezzi.

#### **Articolo 19. CONTO FINALE**

Il conto finale verrà compilato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato dal Direttore dei Lavori.

#### **Articolo 20. NOMINA COLLAUDATORE E COLLAUDO DEFINITIVO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Come previsto dall'art. 141 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso di lavori di importo sino a 500.000 €. il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; il certificato di regolare esecuzione verrà comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **Articolo 21. MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione delle opere, la manutenzione delle stesse sarà fatta a cura e spese dell'appaltatore. Per tutto il

periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione delle opere salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente. Qualora l'appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'amministrazione committente, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'appaltatore stesso.

#### **Articolo 22. PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE**

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della DD.LL., l'Amministrazione avrà la facoltà di prendere in consegna le opere compiute anche se il certificato di regolare esecuzione delle opere stesse non ha ancora avuto luogo.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna nonché il loro stato di manutenzione al fine di garantire l'appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'appaltatore resta esonerato dalla manutenzione delle opere prese in consegna prima del certificato di regolare esecuzione; egli però risponde comunque di tutti i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione, imperfezione dei materiali o da altre cause accertabili.

#### **Articolo 23. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE - SPESE DI CONTRATTO DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'APPALTATORE.**

Oltre gli oneri derivanti dagli articoli del presente Capitolato Speciale, nessuno escluso, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto dell'appalto;
- la recinzione del cantiere, la pulizia e manutenzione dello stesso;
- la guardia e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché l'individuazione di un locale entro il cantiere, ad uso ufficio del personale di direzione e assistenza, arredato, illuminato e riscaldato, o secondo delle richieste della Direzione;
- la fornitura e la posa di cartellone con dimensioni non inferiori ad un metro di larghezza per due di altezza, contenere i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, cottimiste ecc.;
- provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi deposito situati nell'interno del cantiere, od a pie' d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti da sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riportati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in caso di ritardo, debitamente accertato nel pagamento delle retribuzioni, l'appaltatore verrà avvertito per iscritto di eseguire tali pagamenti entro 24 ore ed ove egli non provveda, l'Amministrazione potrà pagare d'Ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli art. 351 e seguenti della Legge sui Lavori Pubblici;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati

lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone anche con macchinari che seguono lavori per conio diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, di ponti di servizio, impalcatura, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione di lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, non potrà pretendere compensi di sorta.

- la esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantirne la autenticità;
- la esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su qualsiasi struttura;
- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;
- le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa, nonché l'IVA come per legge;
- le spese per assaggi, prove, ricerche necessarie per l'esame di collaudo;
- gli oneri per la manutenzione delle opere realizzate fino all'avvenuto collaudo definitivo e per eliminare quelle avarie che risultassero manifestamente indipendenti da cattivo uso.

#### **Articolo 24. LIBRETTO DELLE MISURE E REGISTRO DI CONTABILITA' -RISERVE DELL'IMPRESA**

I documenti contabili saranno tenuti secondo le normative vigenti. Le osservazioni dell'appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza. In ogni caso troverà applicazione la specifica normativa in materia al momento dell'aggiudicazione.

#### **Articolo 25. ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI**

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o più luoghi contemporaneamente. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. L'Appaltatore o un suo incarico dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'impresa è tenuta a firmare.

#### **Articolo 26. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI**

L'appaltatore ha obbligo di fare risiedere permanentemente un suo legale rappresentante con ampio mandato. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante. L'appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

#### **Articolo 27. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 Il committente (l'Amministrazione) ha provveduto a designare il coordinatore per la progettazione il quale ha redatto il piano di sicurezza e di coordinamento in quanto "è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea" Le imprese appaltatrici e subappaltatrici, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, devono comunque redigere il piano operativo di sicurezza (P.O.S.).

I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 81/2008, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

#### **Articolo 28. DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore dichiara il suo domicilio legale presso la Segreteria del Comune, per tutte le relazioni fra esso e l'Amministrazione appaltante e deve condurre personalmente i lavori o farsi rappresentare da persona idonea ed accettata alla stessa stazione appaltante. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, dovrà uniformarsi a ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dalla Direzione Lavori. In genere l'appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per dargli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere .

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare la esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall' utilizzo dell'immobile interessato senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

A richiesta della stazione appaltante, la Direzione del cantiere dovrà essere, dall'impresa e a suo carico, affidata ad un tecnico laureato o diplomato, di provata capacità ed esperienza nel genere di lavori affini a quelli del presente appalto.

#### **Articolo 29. ACCORDO BONARIO**

Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, ove accolte integralmente, determini incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento), si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di

mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti; l'accordo ha natura di transazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.

Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs.50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La procedura suddetta può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

#### **Articolo 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell' art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.